

SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN TORINO, VIA FAGNANO 30 A

ART. 1 OGGETTO

La Circoscrizione IV concede a..... con sede legale in, via, C.F., ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento Comunale nr. 214, l'utilizzo del **Centro Polifunzionale**, sito in via Fagnano 30, comprensivo della parte perimetrale di pertinenza, di proprietà della Città di Torino assegnato alla Circoscrizione IV della superficie di mq. complessivi 369,05 nonché dell'area esterna della superficie di mq. 575,46 e dell'area gioco bocce della superficie di mq. 299,75, censito al NCEU – Foglio ____ particelle ____ sub. ____, categoria ____ zona censuaria __ presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. ____, meglio specificato nell'unito stralcio planimetrico (allegato A) parte integrante del presente provvedimento deliberativo. Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente disciplinare sono da destinarsi allo svolgimento di attività aggregative, sociali, culturali e sportive nell'ambito delle finalità del istituzionali del soggetto assegnatario e per la realizzazione delle attività contenute nel progetto dallo stesso presentato - parte integrante del presente disciplinare - alle condizioni qui contenute, con divieto di ogni diverso uso.

La subconcessione o il mutamento della destinazione dell'uso dei locali producono, *ipso iure*, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica).

ART. 3 CANONE

Il concessionario, verserà alla Città di Torino un canone annuo , determinato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari a € -----= (diconsi-----/00), corrispondente al ----- del canone annuo di mercato, valutato in euro -----= (diconsi -----/00). Il canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate entro e non oltre il ventesimo giorno del

semestre di competenza.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Detto canone sarà aggiornato annualmente nella misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il semestre in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

Qualora venga realizzato il bar-ristoro si procederà alla rideterminazione del canone tenendo conto della valutazione di mercato predisposta dalla Direzione Patrimonio.

ART. 4 DURATA

La concessione ha la durata di anni quattro con decorrenza dal verbale di consegna dell'immobile.

Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente pertanto il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo nelle forme di rito entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Il concessionario si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente schema e per tutta la durata della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa di risarcimento o indennizzo di sorta.

ART. 5 REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.

Alla scadenza od in caso di restituzione dell'immobile i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso e manutenzione.

ART. 6 CONSEGNA

L'immobile è consegnato al concessionario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice

richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all'art. 21, o qualora il Legale Rappresentante dell'Ente non si presenti per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all'art. 15, ultimo comma, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

La definizione di eventuali aspetti tecnici potrà essere definita durante la stesura del successivo verbale di consegna dell'immobile.

ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di futura approvazione, nonché la relativa agibilità dell'immobile, tra cui, qualora ne ricorressero le condizioni, quelli relativi ai vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio). E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, all'abolizione delle barriere architettoniche e della tutela dell'igiene e sicurezza nell'ambito del luogo di lavoro.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Ogni intervento tecnico sui locali, (esclusa la manutenzione ordinaria), deve essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi previsti dall'art. 7 la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 9 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 10 MIGLIORIE

.Eventuali lavori di miglioria che il concessionario intende realizzare a propria totale cura e spese, dovranno essere sottoposti al parere della Circoscrizione IV e al parere dei competenti Settori Tecnici e i progetti dovranno essere presentati ai competenti uffici del Comune di Torino.

ART. 11 SPESE E ONERI

Sono a carico del concessionario, conformemente alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 20124257/008 del 31 luglio 2012, tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e telefono - oltre alla tassa raccolta rifiuti. A tal fine si riportano di seguito i numeri identificativi delle utenze:

D) energia elettrica :

- n. cliente _____
- Pod _____
- n. contratto _____
- n. matricola _____

II) riscaldamento:

- matricola contatore _____ - scheda tecnica _____ - contratto di servizio direttamente intestato a _____
- P.d.R. _____
- P.d.C. _____

III) acqua

- codice utenza _____
- matricola contatore _____

.

Le utenze sopra indicate sono a uso esclusivo.

I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario che si assumerà l'intero onere delle spese di volturazione.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere una somma, sino ad un massimo di euro 5.000,00, in caso di ritardata voltura, oltre sei mesi dalla data di consegna dei locali, a titolo di determinazione preventiva del danno subito dalla Città, da conguagliarsi in sede di effettiva quantificazione dei consumi. In caso di ulteriore ritardo, si provvederà alla cessazione del contratto di fornitura. Inoltre, in caso di ritardo oltre l'anno è prevista la decadenza della concessione.

Per quanto attiene all'eventuale presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande il concessionario dovrà provvedere:

- alla separazione degli impianti di luce, acqua, riscaldamento con installazione di contatori separati e stipula di appositi contratti di fornitura entro e non oltre tre mesi dalla data di consegna dell'immobile. In caso di apertura di attività di somministrazione successiva alla consegna dell'immobile è previsto l'obbligo di separazione degli impianti e della stipula di appositi contratti di fornitura quali obblighi preliminari all'apertura;
- alla comunicazione in forma scritta alla Circoscrizione 4 e al Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori, della data di apertura del locale di somministrazione, in difetto le utenze saranno addebitate dalla data di consegna dell'immobile.

ART. 12 MOROSITA'

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, produrranno *ipso iure*, la decadenza della concessione.

ART. 13 RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode del bene, ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che potessero provenirgli da fatti od omissioni, dolosi o colposi di altri conduttori dello stabile o di terzi in genere.

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, le gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e dell'art. 2051 del Codice Civile.

Il concessionario inoltre nell'esercizio della sua attività sull'area, qualora si avvallesse di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, contenute nel Decreto Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i. fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), sollevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

Con la sottoscrizione del presente schema dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del Decreto Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel Decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge nr. 68 del 12 marzo 1999 ovvero dichiara di non essere soggetto,

ai sensi della Legge, agli obblighi di cui alla Legge nr. 68/99.

ART. 14 ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario (rischio locativo).

Il concessionario stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell'integrità dei beni mobili consegnati dalla Città presenti all'interno del fabbricato.

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizze stipulate, dovrà inoltre inviare all'Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative.

ART. 15 GARANZIE

Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti (pari al 10% dell'importo del canone annuo) con il presente disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi:

- versando cauzione di € = (diconsi /00) mediante deposito cauzionale in contanti improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando nr. 136 conto e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Torino in via Fagnano 30”;
 - b) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089 specificando conto 136, indicando la medesima causale
- Il concessionario può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n.....
rilasciata il
da.....

Ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione.

La garanzia sopra indicata dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate

all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva esclusione di cui all'art. 1944 Codice Civile.

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ART. 16 FINALITA' SOCIALI

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di disporre gratuitamente dell'immobile per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di giorni 15) nel numero di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale svolta dal concessionario.

Il concessionario si impegna a realizzare tutte le attività relative alle finalità sociali indicate nel progetto presentato che è parte integrante della presente concessione.

ART. 17 PROGRAMMA ANNUALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

Il concessionario si impegna a presentare alla Circoscrizione 4 il Programma Annuale delle attività del Centro Polifunzionale, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti art. 1) e 16).

ART. 18 DEHOR

La realizzazione di un dehor nell'area esterna pertinenziale all'edificio, come meglio evidenziata con il colore giallo nella planimetria (allegato B), fino alla conclusione degli interventi di bonifica, è fattibile nel rispetto delle prescrizioni descritte nel successivo art. 20 nella parte relativa ai pozzi di monitoraggio PZP.

Inoltre la pavimentazione autobloccante non deve essere manomessa con asportazioni, forature e spostamenti degli elementi che la compongono.

ART. 19 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservata ai frequentatori del Centro Polifunzionale, ai sensi dell'art.8, comma 6 lett.i) della Legge Regionale 29 del dicembre 2006, n. 38 e s.m.i..

Tale attività dovrà essere esercitata esclusivamente nei locali posti al piano terreno che sono pari a mq. 85,41 evidenziati in colore giallo (allegato C).

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar – ristoro od affidarlo a terzi. Nel caso di affidamento a terzi, muniti dei necessari requisiti, il concessionario dovrà richiedere alla Circoscrizione 4 la preventiva autorizzazione. Copia del relativo contratto dovrà essere preventivamente depositata presso l'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione 4.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione manlevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero di responsabilità dovrà essere specificatamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Per quanto riguarda le utenze si rimanda a quanto contenuto all'art. 11.

ART. 20 PRESCRIZIONI

Con riferimento ai documenti di seguito riportati:

- la determinazione dirigenziale n. cronologico 113 del 7 maggio 2012 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- la determinazione dirigenziale n. cronologico 182 del 30 luglio 2012 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- il documento “Sito ex Campidonico – Torino. Nota tecnica circa la gestione dei cumuli di materiale presenti in sito e i parametri di esposizione dell’analisi di rischio” (rel. L12-09-17) del 17 settembre 2012, redatto dalla Società Planeta per conto della Società SanGiorgio Costruzioni;
- i pareri della Provincia di Torino protocollo 0920057 del 26 novembre 2012 (pro. Della Città n. 16603 del 3/12/2012) e dell’ARPA Piemonte protocollo 122768 del 30 novembre 2012;
- la nota della Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali – Ufficio Bonifiche del 24 gennaio 2013 prot. n. 941;
- Verbale del Tavolo Tecnico del 14 novembre 2013

Il concessionario è tenuto ad osservare e a mantenere permanentemente i vincoli legati alle assunzioni dell’Analisi del Rischio ed in particolare a:

- non utilizzare il locale interrato;
- a non realizzare locali interrati;
- non utilizzare i locali ad uso residenziale (p.es. custodia);
- a garantire, nel corso di eventuali scavi al di sotto del capping (strato di copertura superficiale), la corretta gestione del terreno di risulta quale rifiuto, in conformità alla normativa vigente, ed il ripristino della stratigrafia della copertura a tempo indeterminato;
- a garantire lo svolgimento delle attività di monitoraggio ed eventuale manutenzione del capping a tempo indeterminato garantendo altresì, in ogni caso, che i futuri utilizzatori dell’area non vengano a contatto con il terreno sottostante il capping.

Inoltre, il concessionario è tenuto, fino alla conclusione degli interventi di bonifica, a garantire:

- l’integrità dei pozzi di monitoraggio e di recupero del prodotto delle acque sotterranee (vedi planimetria allegato B);
- l’accesso al sito ad operatori ed automezzi per il campionamento e per lo spurgo dei pozzi nel periodo di campionamento secondo il piano di monitoraggio approvato e successivi aggiornamenti;
- l’accesso al locale della palazzina individuato per il campionamento dell’aria indoor (vedi planimetria allegato D) nelle date di campionamento secondo il piano di monitoraggio approvato.

I tecnici incaricati dalla Sangiorgio Costruzioni ad effettuare le verifiche ambientali provvederanno ad informare, con congruo anticipo, il concessionario delle date in cui saranno effettuate.

Qualora nel corso della concessione, la Conferenza di Servizi (Città di Torino, Provincia di Torino, Arpa Piemonte) ritenesse necessario apportare variazioni al progetto di bonifica della falda già approvato, presentato dalla società San Giorgio Costruzioni, con ripercussioni sull'area esterna della presente concessione, il concessionario dovrà consentire l'accesso a tale area ai soggetti obbligati per legge alla bonifica (D.Lgs n.152/2006), con le modalità prescritte nei progetti che saranno eventualmente approvati. Tali interventi non comporteranno, comunque, l'inutilizzo dell'area per un periodo superiore ai dieci giorni lavorativi.

Tale situazione non comporterà alcun indennizzo a titolo di risarcimento per il concessionario.

Le variazioni al progetto di bonifica non comporteranno alcuna spesa a carico del concessionario.

La competenza del procedimento di bonifica cui si riferiscono le sopra citate prescrizioni è della Città di Torino, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, unitamente alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte.

Qualunque violazione degli obblighi da parte del concessionario di cui al presente articolo comporterà la decadenza di diritto del contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a favore della Città.

ART. 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 11 ("Spese e oneri"), 14 ("Assicurazioni") e 15 ("Garanzie") rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della formale stipula dell'atto di concessione.

ART. 22 ACCERTAMENTI

Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23 RELAZIONI ANNUALI

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, può costituire motivo di decadenza della concessione.

ART. 24 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata, i concessionari dovranno restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza

alcun onere per la Città
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

ART. 25 MODIFICAZIONI ALLO SCHEMA DISCIPLINARE

Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in atto scritto. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città concessionaria non costituiranno, in alcun caso, modificazioni dei patti che precedono o degli atti che, in futuro verranno stipulati per iscritto.

ART. 26 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile e gli usi locali non incompatibili con dette norme.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circostrizione 4.

Il presente disciplinare è impegnativo per il conduttore dalla data della sottoscrizione, diventerà invece impegnativo per la Città dalla data di esecutività del relativo provvedimento determinativo.

ART. 28 DOMICILIO - SPESE D'ATTO – CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso.....

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

La mancata sottoscrizione dell'atto formale entro 6 mesi dalla data di decorrenza della concessione comporterà la revoca della concessione stessa.

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Circostrizione i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Il presente atto vincola sin da ora il concessionario, viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 comma secondo, terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e quarto; articolo 5 comma secondo; articolo 6 comma secondo; articolo 7 comma quarto; articolo 8; articolo 9; articolo 12; articolo 13 comma primo e secondo; articolo 15 comma quarto; articolo 20, comma sesto, articolo 23 comma secondo, articolo 24 del presente Disciplinare.

Nome - Cognome

Data e luogo di nascita.....

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

a norma degli artt.1341-1342 c.c. dichiara di aver letto e di accettare tutte e singole le condizioni sovrariportate nel presente schema di concessione

Torino,

IL CONDUTTORE